SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia del territorio

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 luglio 2007, n. **121.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere firmato a Roma il 27 novembre 2003, costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con scambio di note integrativo, effettuato a Roma in data 28 luglio 2005 e 23 settembre 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere firmato a Roma il 27 novembre 2003, costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con scambio di note integrativo, effettuato a Roma in data 28 luglio 2005 e 23 settembre 2005.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli atti stessi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

AMBASSADE DE FRANCE
EN ITALIE

L'Ambassadeur

N° 2444

Rome, le 27 novembre 2003
Palais Farnèse

Monsieur le Directeur Général,

Me référant à la liste des Instituts de Haute Culture et des établissements d'enseignement secondaire établie aux articles 1 et 2 de la Convention Culturelle Franco-italienne du 4 novembre 1949 et à l'accord par échange de lettres du 9 novembre et du 6 décembre 1954 déterminant les exemptions fiscales que les gouvernements français et italien s'accordent mutuellement en faveur des institutions culturelles des deux Etats, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de proposer à votre Excellence de mettre à jour ladite liste et de l'établir désormais comme suit :

Pour la France

- l'Institut français de Florence,
- le Centre Culturel franco-italien « Galliera » de Gênes,
- Le Centre Culturel français de Milan et son annexe de Venise (Délégation Culturelle de Venise),
- L'Institut français de Naples,
- Le Centre Culturel français de Palerme,
- Le Bureau de Coopération Linguistique et Artistique de Rome,
- Le Centre Culturel français de Turin,
- L'Académie de France (Villa Médicis) de Rome,
- L'Ecole Française d'Histoire et d'Archéologie de Rome,
- Le Lycée Stendhal de Milan,
- Le Lycée Chateaubriand de Rome et son annexe à Naples (Ecole française de Naples)

Pour l'Italie :

- l'Institut italien de la Culture de Paris,
- l'Institut italien de la Culture de Strasbourg,
- l'Institut italien de la Culture de Marseille,

- l'Institut italien de la Culture de Lyon,
- l'Institut italien de la Culture de Grenoble,
- l'Institut italien de la Culture de Lille,
- l'Ecole italienne Léonard de Vinci de Paris.
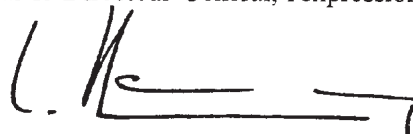
Toutes ces institutions pourront donc bénéficier des facilités et exemptions d'ordre fiscal et douanier énumérées dans l'échange de lettres du 9 novembre et du 6 décembre 1954.

J'ai l'honneur de proposer en outre à votre Excellence que les enseignants et ceux qui exercent des fonctions de direction dans ces institutions bénéficient des dispositions de l'échange de lettres du 1er juin 1971 entre la France et l'Italie relatif aux exonérations fiscales accordées aux membres des institutions culturelles des deux pays.

J'ai l'honneur de proposer enfin à votre Excellence que les dispositions de l'article 19 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale du 5 octobre 1989 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées aux personnes qui exercent leur activité auprès de ces institutions culturelles et d'enseignement.

Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'accord de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un accord entre nos deux gouvernements, abrogatif de l'échange de lettres du 17 mai 1965 et qui entrera en vigueur le jour de réception de la dernière des notifications par lesquelles les parties contractantes se seront communiquées officiellement l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui les concerne.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma plus haute considération.

Loïc HENNEKINNE

S.E. Paolo PUCCI DI BENISICHI
Direttore Generale per i paesi dell'Europa
Ministero degli Affari Esteri
ROMA

Ministero degli Affari Esteri

IL DIRETTORE GENERALE
PER I PAESI DELL'EUROPA

Roma, 27 NOV. 2003

Signor Ambasciatore,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

"Riferendomi alla lista degli Istituti di Alta Cultura e degli Istituti d'Istruzione Superiore istituita agli articoli 1 e 2 della convenzione culturale franco-italiana del 4 novembre 1949 e all'accordo con scambio di lettere del 9 novembre e 6 dicembre 1954 che prevede delle esenzioni fiscali che i Governi francese ed italiano si concedono reciprocamente in favore degli istituti culturali dei due Stati, ho l'onore, per ordine del mio Governo, di proporre alla Eccellenza Vostra di aggiornare la sopracitata lista e d'istituirla pertanto come segue :

Per la Francia :

- l'Istituto francese di Firenze,
- il Centro Culturale franco-italiano "Galliera" di Genova,
- il Centro Culturale francese di Milano e la sua filiale di Venezia (Delegazione Culturale di Venezia)
- l'Istituto francese di Napoli,
- il Centro Culturale francese di Palermo,
- l'Ufficio di Cooperazione Linguistica e Artistica di Roma,
- il Centro Culturale francese di Torino,
- l'Accademia di Francia (Villa Medici) di Roma,
- la Scuola Francese di Storia e Archeologia di Roma,
- il Liceo Stendhal di Milano,

S.E. Loic HENNEKINNE
Ambasciatore di Francia
ROMA

- il Liceo Chateaubriand di Roma e relativa succursale di Napoli (Scuola Francese di Napoli)

Per l'Italia :

- l'Istituto italiano di Cultura di Parigi,
- l'Istituto italiano di Cultura di Strasburgo,
- l'Istituto italiano di Cultura di Marsiglia,
- l'Istituto italiano di Cultura di Lione,
- l'Istituto italiano di Cultura di Grenoble,
- l'Istituto italiano di Cultura di Lilla,
- la Scuola italiana Leonardo da Vinci di Parigi.

Pertanto tutte queste istituzioni potranno beneficiare delle agevolazioni ed esenzioni fiscali e doganali enumerate nello scambio di lettere del 9 novembre e del 6 dicembre 1954.

Ho l'onore di proporre inoltre alla Eccellenza Vostra che gli insegnanti e coloro che esercitano funzioni di direzione in questi istituti beneficino dei provvedimenti di cui allo scambio di lettere del 1° giugno 1971 fra la Francia e l'Italia relativo alle esenzioni fiscali concesse ai membri degli istituti culturali dei due paesi.
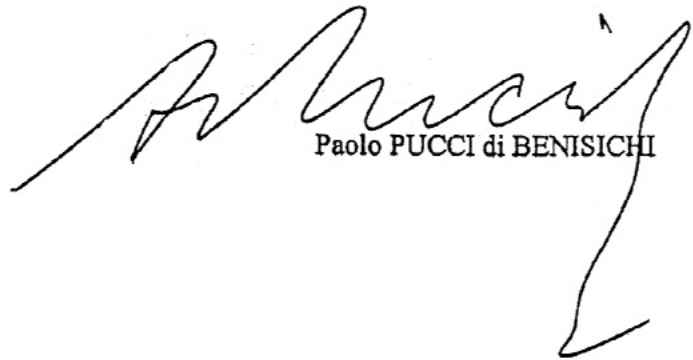
Ho l'onore di proporre infine alla Eccellenza Vostra che i provvedimenti dell'articolo 19 della convenzione fra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenire l'evasione e la frode fiscale del 5 ottobre 1989 siano estesi alle retribuzioni e pensioni versate alle persone che esercitano la loro attività presso le nominate istituzioni culturali e di insegnamento.

Le sarei grato di farmi sapere se le disposizioni che precedono raccolgono il consenso del Suo Governo. In tal caso, la presente lettera, come la Sua risposta, costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, abrogativo dello scambio di lettere del 17 maggio 1965 e che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con

le quali le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste per ciò che le riguarda."

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano ha dato il proprio accordo alle disposizioni contenute nella lettera suddetta.

La prego di gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

Paolo PUCCI di BENISICHI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1219):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 15 dicembre 2006.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri) in sede referente, il 24 gennaio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 e 31 gennaio 2007; 7 febbraio 2007.

Esaminato in aula il 20 febbraio 2007; 6 e 7 marzo 2007 e approvato il 14 marzo 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2376):

Assegnato alla III commissione (affari esteri) in sede referente il 19 marzo 2007, con pareri delle commissioni I, V, VI e VII.

Esaminato dalla III commissione il 17 e 29 maggio 2007; 28 giugno 2007.

Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato, il 17 luglio 2007.

07G0134

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Lizzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lizzano (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lizzano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Adriana Famà è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lizzano (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 giugno 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4570 - Area II - E.L. del 18 giugno 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lizzano (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Adriana Famà.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Rialto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, sono stati eletti il consiglio comunale di Rialto (Savona) ed il sindaco nella persona del sig. Andrea Quaglia;

Considerato che, in data 7 maggio 2007, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rialto (Savona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rialto (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Andrea Quaglia.

Il citato amministratore, in data 7 maggio 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rialto (Savona).

Roma, 7 giugno 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07154

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2007.

Adeguamento annuale delle retribuzioni del personale pubblico non contrattualizzato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 270 del 20 novembre 2006, con il quale è stata determinata la misura dell'adeguamento del trattamento economico dal 1º gennaio 2006;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 29 marzo 2007, n. SP/310.2007, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2006 rispetto al 2005 è risultata pari a 4,28 per cento;

Visto l'art. 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante misure di contenimento, per gli anni 2007 e 2008, del trattamento economico del personale non contrattualizzato con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui lordi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1º gennaio 2006 sono aumentati, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in misura percentuale pari a 4,28 per cento. Tale adeguamento retributivo è corrisposto per l'anno 2007 nella misura del 70 per cento per il personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui lordi. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2007

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 309

07A07156

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 aprile 2007.

Modificazioni al decreto 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale in data 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - serie generale - n. 60;

Visto in particolare l'art. 17 del predetto decreto, che recita: «Al medico in formazione è conferita una borsa di studio annuale di € 11.103,82, dedotto il premio di assicurazione di cui al successivo art. 21, qualora non siano stipulate direttamente dagli interessati. Il trattamento fiscale della borsa di studio è soggetto alle trattenute I.R.P.E.F. e I.R.A.P.»:

Considerato che, per mero errore materiale, la cifra sopra indicata non corrisponde all'effettivo importo erogato, a titolo di borsa di studio, ai medici tirocinanti del corso di formazione specifica in medicina generale.

Tenuto conto che l'effettivo importo della borsa di studio risulta essere pari ad € 11.603,00 a seguito dell'incremento dovuto alla rivalutazione del 4,5% relativa al tasso programmato di inflazione previsto dal DPEF '92-'94 e dalla relazione previsionale e programmatica '92;

Decreta:

All'art. 17, del decreto ministeriale 7 marzo 2006, in luogo della cifra «€ 11.103,82», leggasi «€ 11.603,00».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 52

07A07155

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2007.

Rettifica del decreto 26 settembre 2006 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1995, concernente il riconoscimento dell'Indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2006, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone»;

Vista l'istanza presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Forlì, in data 9 luglio 2007, intesa ad ottenere la rettifica del disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Rubicone», mediante l'espressa indicazione delle tipologie di vini «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon» derivanti da uve delle rispettive varietà di vite, dato che nello stesso disciplinare è stata genericamente indicata ed in modo parziale la sola tipologia riferita al sinonimo «Cabernet» delle citate due varietà (utilizzate da sole o congiuntamente nella base ampelografica dei relativi vigneti), al fine di consentire la corretta produzione ed etichettatura delle tipologie derivanti dai singoli predetti vitigni;

Visto il parere della regione Emilia-Romagna, espresso con nota n. 184707 del 12 luglio 2007, favorevole all'accoglimento della predetta istanza di rettifica del disciplinare di produzione della IGT in questione;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT nella riunione del 19 luglio 2007, favorevole all'accoglimento della citata istanza di rettifica del disciplinare di produzione della IGT «Rubicone», intesa ad integrare il disciplinare medesimo con l'espressa indicazione delle tipologie di vini riferite alle varietà «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon»;

Ritenuto, in accoglimento della predetta istanza, di dover apportare una rettifica agli articoli 2, 4 e 6 del disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Rubicone», indicando in maniera distinta le tipologie riferite ai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon», oltre alla tipologia indicata con il sinonimo «Cabernet»;

Ritenuto altresì di dover procedere all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», così come modificato da ultimo con il decreto 26 settembre 2006 richiamato in premessa, gli articoli 2, 4 e 6 del citato disciplinare di produzione sono integrati con l'indicazione delle tipologie di vino «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon», unitamente ai relativi elementi tecnico-produttivi, come di seguito riportato:

Art. 2: al comma 3, dopo il sinonimo di vitigno «Cabernet» e prima del vitigno «Chardonnay», è inserito: «(Cabernet franc e Cabernet sauvignon, da soli o congiuntamente), Cabernet franc, Cabernet sauvignon,».

Al comma 6, dopo il sinonimo di vitigno «Cabernet» e prima del vitigno «Ciliegiolo», è inserito: «Cabernet franc, Cabernet sauvignon,».

Art. 4: al comma 2, dopo la tipologia «Rubicone Cabernet» e prima della tipologia «Rubicone Chardonnay», sono inserite le seguenti tipologie con la relativa resa di uve ad Ha:

Rubicone Cabernet franc t/ha 22;

Rubicone Cabernet sauvignon t/ha 22;

Al comma 3, dopo la tipologia «Rubicone Cabernet» e prima della tipologia «Rubicone Chardonnay», sono inserite le seguenti tipologie con il relativo titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

Rubicone Cabernet franc 8,50 % vol;

Rubicone Cabernet sauvignon 8,50 % vol;

Art. 6: al comma 1, dopo la tipologia «Rubicone Cabernet» e prima della tipologia «Rubicone Chardonnay», sono inserite le seguenti tipologie con il relativo titolo alcolometrico volumico totale minimo:

Rubicone Cabernet franc 10 % vol;

Rubicone Cabernet sauvignon 10 % vol.

Art. 2.

1. Ad integrazione dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici delle tipologie dei vini IGT «Rubicone Cabernet franc» e «Rubicone Cabernet sauvignon».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
RUBICONE CABERNET FRANC	C072	X	042	2	X	X	E	0	X
RUBICONE CABERNET FRANC NOVELLO	C072	X	042	2	C	X	E	0	X
RUBICONE CABERNET SAUVIGNON	C072	X	043	2	X	X	E	0	X
RUBICONE CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C072	X	043	2	C	X	E	0	X

07A07150

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Oltrepò Pavese» metodo classico e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione di origine Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita relativamente alle tipologie spumante, della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese», elaborate secondo la procedura del «metodo classico»;

Visto il parere favorevole espresso sulla sopra citata domanda di riconoscimento dalla regione Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2007;

Considerato che sono pervenute da parte degli interessati, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni alla sopra citata proposta di disciplinare;

Viste in particolare le istanze presentate dall'Azienda vitivinicola «Collina del Sole» di Paolo Caorsi, con sede in Borgo Priolo (Pavia) e dall'Azienda agricola Monsupello di Carlo Boatti, con sede in Torricella Verzate (Pavia);

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nelle sedute del 19 luglio 2007 e del 26 luglio 2007 ha espresso parere negativo all'accoglimento delle predette istanze e controdeduzioni;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Oltrepò Pavese» metodo classico e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico, già riconosciuta a denominazione di origine controllata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche, relativamente alle tipologie di vini spumanti «Oltrepò Pavese» metodo classico, «Oltrepò Pavese» metodo classico rosè, «Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero e «Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero rosè.

2 È approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepo Pavese» metodo classico.

3. La denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 2 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007;

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia 2007, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» spumante e «Oltrepò Pavese» Pinot nero spumante, accompagnati o meno dal termine rosato, elaborati secondo la procedura del «metodo classico», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, che alla data di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino all'Ufficio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari competente per territorio, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico, ad aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese"

Articolo 1.
Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1. rosso,
2. rosso riserva,
3. rosato,
4. rosato frizzante,
5. Buttafuoco,
6. Buttafuoco frizzante,
7. Sangue di Giuda frizzante,
8. Sangue di Giuda spumante,
9. Bianco,
10. Bonarda,
11. Bonarda frizzante,
12. Barbera,
13. Barbera frizzante,
14. Riesling,
15. Riesling frizzante,
16. Riesling spumante,
17. Cortese,
18. Cortese frizzante,
19. Cortese spumante,
20. Moscato,
21. Moscato frizzante,
22. Moscato spumante,
23. Moscato liquoroso,
24. Moscato passito,
25. Pinot nero(vinificato in bianco),
26. Pinot nero(vinificato in bianco) frizzante,
27. Pinot nero(vinificato in bianco) spumante,
28. Pinot nero(vinificato in rosato),
29. Pinot nero(vinificato in rosato) frizzante,
30. Pinot nero(vinificato in rosato) spumante,
31. Pinot nero (vinificato in rosso),
32. Malvasia,
33. Malvasia frizzante,
34. Malvasia spumante,
35. Pinot grigio vinificato in bianco,
36. Pinot grigio vinificato in rosato,
37. Pinot grigio vinificato in bianco frizzante,
38. Pinot grigio vinificato in rosato frizzante,
39. Chardonnay,
40. Chardonnay frizzante,
41. Chardonnay spumante,
42. Sauvignon,
43. Sauvignon spumante,
44. Cabernet sauvignon.

Articolo 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

1. **Rosso,**
2. **Rosato,**
3. **Rosato frizzante,**
4. **Rosso riserva,**
5. **Buttafuoco,**
6. **Buttafuoco frizzante,**
7. **Sangue di Giuda frizzante,**
8. **Sangue di Giuda spumante:**

Barbera: dal 25% al 65%;
Croatina: dal 25% al 65%;
Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 45%.

9. **Bianco**

Riesling e/o Riesling italico: minimo 60%;
pinot nero (vinificato in bianco) o altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia massimo: 40%;

10. **Bonarda,**
11. **Bonarda frizzante:**

Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda): dall'85% al 100%;
Barbera, Ughetta, Uva rara, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

12. **Barbera,**
13. **Barbera Frizzante:**

Barbera dall'85% al 100%;
Croatina, Uva rara, Ughetta e Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo dei 15%.

14. **Riesling,**
15. **Riesling frizzante,**
16. **Riesling spumante**

Riesling e/o Riesling italico: minimo 85%;
Pinot nero, Pinot grigio e Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

17. **Cortese,**
18. **Cortese frizzante,**
19. **Cortese spumante:**

Cortese: minimo 85%;
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

20. Moscato,
21. Moscato frizzante,
22. Moscato liquoroso,
23. Moscato passito,
24. Moscato spumate:
Moscato bianco: minimo 85%;
Malvasia di Candia aromatica massimo 15%.

25. Pinot nero (vinificato in bianco),
26. Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante,
27. Pinot nero (vinificato in bianco) spumate:
Pinot nero: minimo 85%;
Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.
28. Pinot nero (vinificato in rosato),
29. Pinot nero (vinificato in rosato) frizzante,
30. Pinot nero (vinificato in rosato) spumate:
Pinot nero: minimo 85%;
Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

31. Pinot nero (vinificato in rosso):
Pinot nero: minimo 100%;

32. Malvasia,
33. Malvasia frizzante,
34. Malvasia spumante:
Malvasia di Candia aromatica: minimo 85%;
altri vitigni a bacca bianca, idoneo alla coltivazione nella provincia di Pavia, fino a un massimo del 15%.

35. Pinot grigio vinificato in bianco,
36. Pinot grigio vinificato in rosato,
37. Pinot grigio vinificato in bianco frizzante,
38. Pinot grigio vinificato in rosato frizzante:
Pinot grigio: minimo 85%;
Pinot nero,Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

39. Chardonnay,
40. Chardonnay frizzante,
41 Chardonnay spumante:
Chardonnay: minimo 85%;
Pinot nero, Pinot grigio, Pinot bianco,-congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

42 Sauvignon
43. Sauvignon spumante:
Sauvignon: minimo 85%;
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

44. Cabernet sauvignon:
Cabernet sauvignon: minimo 85%;
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

I conduttori interessati ai vigneti iscritti all'albo dell'"Oltrepò Pavese" Buttafuoco e Sangue di Giuda, all'atto della denuncia delle uve possono rivendicare la denominazione di origine "Oltrepò Pavese" rosso, qualora le uve non assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale previsto per le citate tipologie "Oltrepò Pavese" Buttafuoco" e "Oltrepò Pavese" Sangue di Giuda.

Articolo 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini "Oltrepò Pavese" rosso, rosato o rosso riserva, con la specificazione di vitigno e "Oltrepò Pavese" spumante Metodo Martinotti comprende la fascia vitivinicola collinare dell'"Oltrepò Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
Tale zona e così delimitata:
parte dai km 136 + 150 della strada statale n.10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza. La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino "Oltrepò Pavese" Buttafuoco insita pure in quella più ampia dei vini "Oltrepò Pavese", comprende i territori comunali di: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola, Pietra de' Giorgi.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino "Oltrepò Pavese" Sangue di Giuda insita anch'essa nell'area più ampia dei vini "Oltrepò Pavese" è delimitata come segue:
dalla strada statale n. 10 al km 162+700 segue quale confine a est la strada comunale per Bosnasco, Costamontefedele Casa dei Rovati, Montù Beccaria. Al bivio di questa, prima dell'abitato, prosegue sulla strada che conduce verso sud alle frazioni: Ca' de' Bernardini, Borsoni, Bergamasco, Poggiolo e ancora per Cerisola, Donelasco e Santa Maria della Versa. Da qui scende a nord per la provinciale Santa Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia a ovest per

la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca' di Paglia sino al ponte del torrente Scuropasso in località Molino Sacrista. Quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino a incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de' Giorgi a comprendere per intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10 che costituisce il confine nord sino al chilometro n. 162+700, all'imbocco della strada comunale per Bosnasco.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura

4.1) Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Oltrepò Pavese" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli infittimenti e le sostituzioni di piante deve essere effettuato esclusivamente con materiale vivaistico certificato.

I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondo valle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

4.2 Densità di impianto

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per le tipologie Bonarda la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3200.

4.3 Sesti d'impianto e forme d'allevamento

I sesti d'impianto e le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.

4.4 Irrigazione

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 rese ad ettaro e gradazione minima naturale

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Oltrepò Pavese", ed i titoli alcoolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologie	Prod. Max t./ha	Titolo Alc. Volumico Naturale Minimo
1. Rosso	**11**	**11% Vol**
2. Rosso riserva	**11**	**12% Vol**
3. Rosato	**11**	**10% Vol**
4. Rosato Frizzante	**11**	**10% Vol**
5. Bianco	**12**	**10.5% Vol**
6. Buttafuoco	**10,5**	**11.5% Vol**
7. Buttafuoco Frizzante	**10,5**	**11.5% Vol**
8. Sangue di Giuda Frizzante	**10,5**	**11.5% Vol**
9. Sangue di giuda Spumante	**10,5**	**11.5% Vol**
10. Barbera	**12**	**11% Vol**

Tipologie	**Prod. Max t./ha**	**Titolo Alc. Volumico Naturale Minimo**
11. Barbera Frizzante	**12**	**11% Vol**
12. Bonarda	**12,5**	**10.5% Vol**
13. Bonarda Frizzante	**12,5**	**10.5% Vol**
14. Riesling	**12,5**	**10.5% Vol**
15. Riesling Frizzante	**12,5**	**10.5% Vol**
16.Cortese	**11**	**10% Vol**
17.Cortese Frizzante	**11**	**10% Vol**
18.Moscato	**12,5**	**10 % Vol**
19.Moscato Frizzante	**12,5**	**10 % Vol**
20. Moscato Passito	**12,5**	**10,5 % Vol**
21. Moscato Liquoroso	**12,5**	**12,5 % Vol**
22. Malvasia	**11,5**	**9.5% Vol**
23. Malvasia Frizzante	**11,5**	**9.5% Vol**
24. Pinot nero vinificato in bianco	**12**	**10,5 % Vol**
25. Pinot nero vinif. in bianco Frizzante	**12**	**10,5 % Vol**
26. Pinot nero vinif. in rosato	**12**	**10,5 % Vol**
27. Pinot nero vinif. In rosato Frizzante	**12**	**10,5 % Vol**
28. Pinot nero vinificato in rosso	**12**	**10,5 % Vol**
29. Pinot grigio vinificato in bianco	**12**	**10,5 % Vol**
30. Pinot grigio vinif. in bianco Frizzante	**12**	**10,5 % Vol**
31. Pinot grigio vinificato in rosato	**12**	**10,5 % Vol**
32. Pinot grigio vinif. in rosato Frizzante	**12**	**10,5 % Vol**
33. Chardonnay	**10**	**10% Vol**
34. Chardonnay Frizzante	**10**	**10% Vol**
35. Sauvignon	**10**	**10% Vol**
36. Cabernet sauvignon	**10,5**	**10.5% Vol**
37. Cortese Spumante	**11**	**9.0 % Vol**
38. Riesling Spumante	**12,5**	**9,5 % Vol**
39. Moscato Spumante	**12,5**	**9,5 % Vol**
40. Malvasia Spumante	**11,5**	**9.0 % Vol**
41. Pinot nero vinif.in bianco Spumante	**12**	**9,5 % Vol**
42. Pinot nero vinif. In rosato, Spumante	**12**	**9,5 % Vol**
43. Chardonnay Spumante	**10**	**9 % Vol**
44. Sauvignon Spumante	**10**	**9% Vol**

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di origine controllata "Oltrepò Pavese" per tutta la partita.

La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'articolo 1, dandone immediata comunicazione al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione

5.1 Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'articolo 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
E' consentito, inoltre, che si effettuino nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell'"Oltrepò Pavese" delle seguenti tipologie: Moscato, Malvasia, Riesling, Pinot nero, Cortese, Chardonnay, Sauvignon e per la produzione di "Oltrepò Pavese" Moscato liquoroso.

5.2 resa massima uva /vino
Le Rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologie	Resa uva/vino
1. Rosso	**70%**
2. Rosso riserva	**70%**
3. Rosato	**70%**
4. Rosato Frizzante	**70%**
5. Bianco	**70%**
6. Buttafuoco	**70%**
7. Buttafuoco frizzante	**70%**
8. Sangue di Giuda Frizzante	**70%**
9. Sangue di Giuda Spumante	**70%**
10. Barbera	**70%**
11. Barbera Frizzante	**70%**
12. Bonarda	**70%**
13. Bonarda frizzante	**70%**
14. Riesling	**70%**
15. Riesling Frizzante	**70%**
16. Cortese	**70%**
17. Cortese Frizzante	**70%**
18. Moscato	**70%**
19. Moscato frizzante	**70%**
20. Moscato Passito	**45%**
21. Moscato Liquoroso	**70%**
22. Malvasia	**70%**
23. Malvasia Frizzante	**70%**
24. Pinot nero vinificato in bianco	**70%**
25. Pinot nero vinificato in bianco Frizzante	**70%**
26. Pinot nero vinificato in rosato	**70%**
27. Pinot nero vinif. In rosato Frizzante	**70%**
28. Pinot nero vinificato in rosso	**70%**
29. Pinot grigio vinificato in bianco	**70%**
30. Pinot grigio vinificato in bianco Frizzante	**70%**
31. Pinot grigio vinificato in rosato	**70%**
32. Pinot grigio vinificato in rosato Frizzante	**70%**
33. Chardonnay	**70%**
34. Chardonnay Frizzante	**70%**
35. Sauvignon	**70%**

Tipologie	Resa uva/vino
36. Cabernet sauvignon	70%
37. Cortese, Spumante	70%
38. Riesling Spumante	70%
39. Moscato Spumante	70%
40. Malvasia Spumante	70%
41. Pinot nero vinificato in bianco Spumante	70%
42. Pinot nero vinificato in rosato Spumante	70%
43. Chardonnay Spumante	70%
44. Sauvignon Spumante	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante: Cortese, Riesling, Moscato, Malvasia, Chardonnay e Pinot nero dovranno essere indicate all'atto della denuncia annuale delle medesime.

5.3 Modalità di vinificazione e di elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare e ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione "Oltrepò Pavese". Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.
Nella preparazione dei vini spumanti "Oltrepò Pavese", Riesling, Cortese, Chardonnay, Moscato, Malvasia e Sauvignon deve essere usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclave (metodo charmat detto localmente metodo Martinotti).

5.4 invecchiamento
La denominazione "Oltrepò Pavese" rosso riserva è riservata ai vini sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

5.5 immissione al consumo
I Vini a D.o.c. "Oltrepò Pavese" Buttafuoco non possono essere immessi al consumo prima del 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.
Il vino "Oltrepò Pavese" Moscato passito non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia

5.6 Vini Passiti e liquorosi
Il vino "Oltrepò Pavese" Moscato liquoroso, nei due tipi dolce e secco o dry, deve essere prodotto partendo da mosto o da vino Moscato, di cui al presente disciplinare. Per il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico previsto al consumo, al Moscato liquoroso è ammessa l'aggiunta, prima, durante e dopo la fermentazione, di alcol puro, acquavite, mosto concentrato.
E consentita la produzione di "Oltrepò Pavese" Moscato passito partendo dalle uve Moscato di cui all'articolo 2, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.

Articolo 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata di"Oltrepò Pavese" devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

1. **"Oltrepò Pavese" rosso:**

colore: rosso rubino intenso;
– odore: vinoso intenso;
– sapore: pieno, leggermente tannico, di corpo,
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

2. **"Oltrepò Pavese" rosso riserva:**

– colore: rosso rubino con riflessi aranciati;
– odore: profumo intenso, etereo;
– sapore: asciutto, corposo, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

3. **"Oltrepò Pavese" rosato:**

– colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
– odore: leggermente vinoso, caratteristico;
– sapore: asciutto, armonico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
– acidità totale minima: 4,5 per mille;
– estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

4. **"Oltrepò Pavese" rosato frizzante:**

– colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, caratteristico;
– sapore: vivace, asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno 10,00% effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 per mille;
–estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

5. **"Oltrepò Pavese" Bianco:**

- colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
- odore: intenso,caratteristico;
- sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00%;
- acidità totale minima: 4,5g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

6. **"Oltrepò Pavese" Buttafuoco**

colore: rosso vivo, più o meno intenso;
– odore: vinoso, intenso;
– sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

7. **"Oltrepò Pavese" Buttafuoco frizzante:**
– colore: rosso vivo, più o meno intenso;
– odore: vinoso, intenso;
– sapore: asciutto, di corpo;
– spuma: vivace, evanescente
– titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%, di cui almeno 11,50% effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

8. **"Oltrepò Pavese" Sangue di Giuda frizzante dolce:**
– colore: rosso rubino intenso;
– odore: vinoso intenso;
– sapore: pieno, di corpo e dolce;
– spuma: vivace, evanescente;
residuo zuccherino minimo: 90 g/l;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, di cui almeno 7 % vol. svolto;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

9. **"Oltrepò Pavese" Sangue di Giuda spumante dolce:**
– colore: rosso rubino intenso;
– odore: vinoso intenso;
– sapore: pieno, di corpo, dolce;
– spuma: vivace, persistente;
– titolo alcolometrico volumico effettivo 9,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

10. **"Oltrepò Pavese" Barbera:**
colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
– odore: vinoso, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
– sapore: sapido, di corpo, leggermente tannico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

11. **"Oltrepò Pavese" Barbera Frizzante:**
– colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
– odore: vinoso, profumo caratteristico;
– sapore: sapido, di corpo;
– spuma: vivace, evanescente
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, di cui almeno 10,50% effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

12. **"Oltrepò Pavese" Bonarda**
– colore: rosso rubino intenso;
– odore: profumo intenso e gradevole;
– sapore: secco, leggermente tannico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

13. "Oltrepò Pavese"Bonarda frizzante Secco e/o Amabile:
– colore: rosso rubino intenso;
– odore: profumo intenso e gradevole;
– sapore: secco o amabile, leggermente tannico, fresco;
– spuma: vivace, evanescente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, di cui almeno 9,00% effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

14. "Oltrepò Pavese" Riesling:
colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
– odore: caratteristico, gradevole;
– sapore: fresco, gradevole;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

15. "Oltrepò Pavese" Riesling frizzante:
– colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
– odore: caratteristico, gradevole;
– sapore: fresco, gradevole intenso;
spuma: vivace, evanescente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, di cui almeno 10,00% effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

16. "Oltrepò Pavese" Riesling Spumante:
– colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
– odore: caratteristico, gradevole;
– sapore: fresco, gradevole e intenso;
– spuma: fine e persistente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

17. "Oltrepò Pavese" Cortese:
– colore: giallo paglierino chiaro;
– odore: vinoso, caratteristico;
– sapore: morbido, fresco, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

18. "Oltrepò Pavese" Cortese frizzante:
– colore: giallo paglierino chiaro;
– odore: vinoso, caratteristico;
sapore: morbido, fresco;
– spuma: vivace, evanescente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; di cui almeno 10,00% effettivo
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

19. "Oltrepò Pavese" Cortese spumante:
– colore: giallo paglierino chiaro;
– odore: vinoso, caratteristico;
– spuma: fine e persistente;
– sapore: morbido, fresco, piacevole;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

20. "Oltrepò Pavese" Moscato:
– colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
– odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
– sapore: dolce, gradevole, vivace;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %, di cui almeno 4,5 % effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14.0 g/l.

21. "Oltrepò Pavese" Moscato spumante Dolce:
– colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
– odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
– sapore: dolce, gradevole;
– spuma: fine persistente e dorata;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00%, di cui almeno 6,0 % effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14.0 g/l.

22. "Oltrepò Pavese" Moscato liquoroso:
– colore; giallo dorato o leggermente ambrato;
– odore: aromatico intenso;
sapore: vellutato, secco;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo; 18,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

23. Oltrepò Pavese" Moscato passito:
– colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
– odore: aromatico, caratteristico, delicato;
– sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;
– titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 15,00%, di cui almeno 12% effettivo;
– acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
- Acidità volatile massima: 1,5 g/l.

24. "Oltrepò Pavese" Malvasia:
– colore: giallo paglierino;
– odore: aromatico, caratteristico, intenso;
– sapore: secco, persistente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

25. "Oltrepò Pavese" Malvasia frizzante:

– colore: giallo paglierino;
– odore: aromatico, caratteristico, intenso;
– sapore: gradevole, morbido;
– spuma: vivace, evanescente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00%, di cui almeno 7,0 % effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

26. "Oltrepò Pavese" Malvasia Spumante Secco e/o Amabile e/o Dolce :

– colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico, intenso;
– spuma: fine e persistente;
– sapore: secco, amabile, dolce;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00%, di cui almeno 6,0 % effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

27. "Oltrepò Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco):

– colore: giallo paglierino, verdognolo;
– odore: caratteristico;
– sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole,
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11, 00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14.0 g/l.

28. "Oltrepò Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco) Frizzante:

– colore: giallo paglierino, verdognolo chiarissimo;
– odore: caratteristico;
– sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole e vivace;
- Spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, di cui almeno 10,5 % effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14.0 g/l.

29. "Oltrepò Pavese" Pinot nero (vinificato in bianco) Spumante:

– colore: giallo paglierino, verdognolo chiarissimo;
– odore: caratteristico;
– sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole,
– spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14.0 g/l.

30. "Oltrepò Pavese" Pinot nero Spumante Rosato:

– colore rosato, tendente al cerasuolo tenue;
– odore: caratteristico;
– sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
– spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14.0 g/l.

31. "Oltrepò Pavese" Pinot nero Rosato:
– colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
– odore: caratteristico;
– sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole,
- titolo alcolometrico volumico trotale minimo: 11,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14.0 g/l.

32. "Oltrepò Pavese" Pinot nero frizzante rosato:
– colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
– odore: caratteristico;
– sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole, e vivace;
– spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, di cui almeno 10,0 % effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14.0 g/l.

33. "Oltrepò Pavese" Pinot Nero:
– colore: rosso rubino con riflessi aranciati;
– odore: intenso, ampio, speziato;
– sapore: secco, caldo, leggermente tannico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 4.0 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

34. "Oltrepò Pavese" Pinot grigio:
– colore: giallo paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
– odore: caratteristico, fruttato;
– sapore: fresco, sapido, gradevole;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

35. "Oltrepò Pavese" Pinot Grigio frizzante:
– colore: giallo paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
– odore: caratteristico, fruttato;
– sapore: fresco, sapido, gradevole e vivace;
Spuma: vivace, evanescente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, di cui almeno 10,5 % effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

36. "Oltrepò Pavese" Chardonnay:
– colore: giallo paglierino più o meno carico;
– odore: caratteristico, strutturato con vena aromatica;
– sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

37. "Oltrepò Pavese" Chardonnay Frizzante:
– colore: giallo paglierino più o meno carico;
– odore: caratteristico, strutturato con vena aromatica;
– sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole, vivace;
– Spuma: vivace, evanescente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, di cui almeno 10,0 % effettivo
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

38. "Oltrepò Pavese" Chardonnay Spumante:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
– odore: caratteristico, strutturato con vena aromatica;
– sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole;
– Spuma: fine e persistente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

39. "Oltrepò Pavese" Sauvignon:
– colore: giallo paglierino;
– odore: caratteristico, delicato;
– sapore: asciutto, fresco e piacevole;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

40. "Oltrepò Pavese" Sauvignon Spumante
– colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, delicato;
– sapore: asciutto, fresco e piacevole;
– spuma: fine e persistente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

41. "Oltrepò Pavese" Cabernet sauvignon:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: leggermente erbaceo, caratteristico;
- sapore: armonico, pieno, lievemente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
– acidità totale minima: 4.5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E facoltà del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l' acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7
Designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni
Alla denominazione di origine controllata "Oltrepò Pavese" è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
E' altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente articolo 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità al Decreto ministeriale 22 aprile 1992

7.2 Etichettatura

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Oltrepò Pavese" può essere riportata l' indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione è obbligatoria per i tipi "Bianco", "Rosso","Rosso riserva", "Sangue di Giuda", "Buttafuoco", "Pinot Nero" (vinificato in rosso) e "Moscato passito".

7.3 Caratteri e posizioni in etichetta

Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettattura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
Nella tipologia "Oltrepò Pavese" Pinot nero(vinificato in rosato) spumante è consentito per la tipologia rosato l'uso in etichetta del termine Rosè.
Il nome di vitigno le menzioni specifiche tradizionali o di colore previste dal presente disciplinare per le varie tipologie debbono essere indicate nella designazione del prodotto seguendo immediatamente a cascata le diciture "Oltrepò Pavese" denominazione di origine controllata .

Articolo 8
Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata "Oltrepò Pavese" di cui all'art 1 possono essere immessi al consumo in contenitori di qualunque capacità previsti dalla legge, ad esclusione delle tipologie Bianco, Rosso, Rosso riserva, Pinot nero (vinificato in rosso) e Buttafuoco, che devono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a litri 5. La tipologia Bonarda soltanto in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,5
Per la tappatura dei vini spumanti è obbligatorio il tappo di sughero a fungo munito del tradizionale ancoraggio a gabbietta, ad eccezione dei recipienti di volume nominale uguale o inferiore a ml 200 per i quali sono consentite le chiusure ammesse dalla vigente normativa in materia.

Inoltre a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di Tutela può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'utilizzo dei contenitori di capacità di litri 6-9 e superiori.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
OLTREPO' PAVESE BARBERA	B077	X	019	2	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE BARBERA FRIZZANTE	B077	X	019	2	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE BIANCO	B077	X	888	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE BONARDA	B077	X	071	2	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE BONARDA FRIZZANTE	B077	X	071	2	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE BUTTAFUOCO	B077	X	999	2	T	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE BUTTAFUOCO FRIZZANTE	B077	X	999	2	T	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE CABERNET SAUVIGNON	B077	X	043	2	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE CHARDONNAY	B077	X	298	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE CHARDONNAY FRIZZANTE	B077	X	298	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE CHARDONNAY SPUMANTE	B077	X	298	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE CORTESE	B077	X	069	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE CORTESE FRIZZANTE	B077	X	069	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE CORTESE SPUMANTE	B077	X	069	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE MALVASIA	B077	X	131	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE MALVASIA FRIZZANTE	B077	X	131	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE MALVASIA SPUMANTE	B077	X	131	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE MOSCATO	B077	X	153	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE MOSCATO FRIZZANTE	B077	X	153	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE MOSCATO LIQUOROSO DOLCE	B077	X	153	1	X	X	D	0	D
OLTREPO' PAVESE MOSCATO LIQUOROSO DRY	B077	X	153	1	X	X	D	0	H
OLTREPO' PAVESE MOSCATO PASSITO	B077	X	153	1	D	X	A	1	X
OLTREPO' PAVESE MOSCATO SPUMANTE	B077	X	153	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO (VINIF. BIANCO)	B077	X	194	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO (VINIF. BIANCO) FRIZZANTE	B077	X	194	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO (VINIF. ROSATO)	B077	X	194	3	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO (VINIF. ROSATO) FRIZZANTE	B077	X	194	3	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. BIANCO)	B077	X	195	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. BIANCO) FRIZZANTE	B077	X	195	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. BIANCO) SPUMANTE	B077	X	195	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. ROSATO)	B077	X	195	3	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. ROSATO) FRIZZANTE	B077	X	195	3	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. ROSATO) SPUMANTE	B077	X	195	3	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE PINOT NERO (VINIF. ROSSO)	B077	X	195	2	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING	B077	X	RIE	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING FRIZZANTE	B077	X	RIE	1	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE RIESLING SPUMANTE	B077	X	RIE	1	X	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE ROSATO	B077	X	999	3	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE ROSATO FRIZZANTE	B077	X	999	3	X	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE ROSSO	B077	X	999	2	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE ROSSO RISERVA	B077	X	999	2	A	X	A	1	X
OLTREPO' PAVESE SANGUE DI GIUDA FRIZZANTE	B077	X	999	2	S	X	C	0	X
OLTREPO' PAVESE SANGUE DI GIUDA SPUMANTE	B077	X	999	2	S	X	B	0	X
OLTREPO' PAVESE SAUVIGNON	B077	X	221	1	X	X	A	0	X
OLTREPO' PAVESE SAUVIGNON SPUMANTE	B077	X	221	1	X	X	B	0	X

07A07157

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2007.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati Prometeo, IFR Iperbox, Accenditutto by IFR e Big Matches by IFR.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Prometeo»;

Visto il decreto direttoriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «IFR Iperbox»;

Visto il decreto direttoriale 25 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2007, con il quale sono stati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico due nuovi tipi di fiammiferi denominati «Accenditutto by IFR» e «Big Matches by IFR»;

Viste le richieste di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Prometeo», «IFR Iperbox», «Accenditutto by IFR» e «Big Matches by IFR», presentate dalle società Tecnomatch e Rosselli;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 90 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Prometeo»	da euro	6,50	a euro	7,50
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati«IFR Iperbox»	da euro	0,85	a euro	1,00
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Accenditutto by IFR»	da euro	0,30	a euro	0,40
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno denominati «Big Matches by IFR»	da euro	1,00	a euro	1,20

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 1, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 90 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Prometeo»	7,50	0,75	1,25
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «IFR Iperbox»	1,00	0,2	0,1667
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Accenditutto by IFR»	0,40	0,092	0,0667
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno denominati «Big Matches by IFR»	1,20	0,24	0,2

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 232

07A07297

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 maggio 2007.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.a. (Polo turistico religioso Pietrelcina) - Revoca. (Deliberazione n. 28/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la comunicazione della Commissione sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e

le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001, e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286/2002), con la quale è stata approvata la proposta di contratto di programma presentata da CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.a., per la realizzazione di un articolato piano di investimenti per la creazione del «Polo turistico religioso Pietrelcina», da realizzarsi da parte di CIT Compagnia italiana turismo S.p.a. e di specifiche società progetto, nel comune di Pietrelcina (Benevento) area Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., che prevede investimenti totali pari a 76.461.000 euro, agevolazioni pari a 35.822.190 euro (di cui 10.030.213 euro a carico dello Stato e 25.791.977 euro a carico della regione Campania), un occupazione aggiuntiva pari a 256 addetti, con un termine di realizzazione degli investimenti previsto al 31 dicembre 2004;

Vista la nota n. 323/07VM del 15 maggio 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di definanziamento del contratto di programma CIT Polo turistico religioso Pietrelcina, per l'intero importo di 35.822.190 euro;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, con decreti del 1° dicembre 2006, n. CP001661, CP001662 e CP001663, ha già provveduto ad emettere i provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse per un totale di 35.822.190 euro (di cui 10.030.213 euro a carico dello Stato e 25.791.977 euro a carico della regione Campania), dei quali 11.895.630 euro già erogati a favore delle società beneficiarie a titolo di anticipazione della prima rata di agevolazione;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca dell'importo totale delle agevolazioni approvate a favore del contratto di programma di cui sopra, pari a 35.822.190 euro, fermo restando che le risorse già erogate a titolo di anticipazione, pari a 11.895.630 euro saranno disponibili solo al momento del loro effettivo recupero da parte del Ministero dello sviluppo economico che ne informerà periodicamente questo Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È revocata l'assegnazione della somma di 35.822.190 euro (di cui 10.030.213 euro a carico dello Stato e 25.791.977 euro a carico della regione Campania) disposta con la citata delibera n. 50/2002, finalizzata alla concessione delle agevolazioni finanziarie di pari importo a favore del contratto di programma approvato con la stessa delibera n. 50/2002 tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.a. Tale contratto prevede la realizzazione di un articolato piano di investimenti imprenditoriali per la creazione del «Polo turistico religioso Pietrelcina», nel comune di Pietrelcina (Benevento), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., come dettagliatamente indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. Il Ministero dello sviluppo economico curerà gli adempimenti conseguenti alla presente delibera ed in particolare il recupero della somma di 11.895.630 euro già erogata a titolo di anticipazione della prima rata di agevolazione (di cui 3.330.776 a carico dello Stato e 8.564.854 a carico della regione Campania).

3. Il Ministero dello sviluppo economico informerà il Comitato con cadenza annuale sulle somme effettivamente recuperate.

Roma, 23 maggio 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 268

ALLEGATO

Tabella

CONTRATTO DI PROGRAMMA CIT PIETRELCINA - REVOCA

	INIZIATIVE	AGEVOLAZIONI (delibera CIPE n. 50/2002)			EROGATO DA RECUPERARE (anticipazione prima rata)
		STATO	REGIONE	TOTALE	
1	La Casa di Pietrelcina	4.493.723	11.555.287	16.049.010	5.349.670
2	Hotel La Morgia	4.349.167	11.183.573	15.532.740	5.177.580
3	Il Centro Campano	1.149.439	2.955.701	4.105.140	1.368.380
4	n. 2 Agenzie di Viaggi (*)	37.884	97.416	135.300	-
	TOTALE GENERALE	**10.030.213**	**25.791.977**	**35.822.190**	**11.895.630**

(*) Iniziative per le quali non sono mai stati presentati i progetti esecutivi

07A07152

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 luglio 2007.

Classificazione del medicinale «Simvastatina AWP» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004, al n. 1154 del registro visti semplici, dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società A.W.P. S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina AWP»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione da 20 compresse da 10 mg, da 28 compresse da 20 e 40 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 giugno 2007;

Vista la deliberazione n. 19 del 28 giugno 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIMVASTATINA AWP (simvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

10 mg 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036669012/M (in base 10), 12Z1LN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A (nota 13)»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,72;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,79;

10 mg 20 compresse rivestite con film in blister AL/poliammide/AL/PVC - A.I.C. n. 036669051/M (in base 10), 12Z1MV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A (nota 13)»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,72;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,79;

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036669253/M (in base 10), 12Z1U5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A (nota 13)»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,54;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,05;

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036669265/M (in base 10), 12Z1UK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A (nota 13)»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,37;

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/poliammide/AL/PVC - A.I.C. n. 036669277/M (in base 10), 12Z1UX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A (nota 13)»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,54;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,05;

40 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/poliammide/AL/PVC - A.I.C. n. 036669289/M (in base 10), 12Z1V9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A (nota 13)»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,58 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,37 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A07122

DETERMINAZIONE 2 agosto 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Norvir», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 155/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Norvir», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 12 gennaio 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/016/004 100 mg capsula molle - uso orale flacone (HDPE) 84 capsule molli.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva n. 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 e 11 luglio 2007;

Vista la deliberazione n. 23 del 31 luglio 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Norvir» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale NORVIR nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

100 mg capsula molle - uso orale flacone (HDPE) 84 capsule molli;

n. 030081044/E (in base 10), 0WQ00N (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: indicato in associazione con altri farmaci antiretrovirali per il trattamento di pazienti affetti da HIV-1 (adulti e bambini di età superiore ai 2 anni).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Norvir» è classificata come segue:

Confezione:

100 mg capsula molle - uso orale flacone (HDPE) 84 capsule molli;

n. 030081044/E (in base 10), 0WQ00N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 66,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 110,43.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A07130

DETERMINAZIONE 2 agosto 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Carbaglu», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 156/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Carbaglu», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 27 aprile 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/246/003 200 mg 5 compresse in contenitore per compresse uso orale.

Titolare A.I.C.: Orphan Europe Sarl.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48, sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva n. 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10/11 luglio 2007;

Vista la deliberazione n. 23 del 31 luglio 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Carbaglu» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale CARBAGLU nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

200 mg 5 compresse in contenitore per compresse uso orale;

n. 035983030/E (in base 10), 12B3PQ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'iperammonemia dovuta al deficit di N-acetilglutammato sintasi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Carbaglu» è classificata come segue:

Confezione:

200 mg 5 compresse in contenitore per compresse uso orale;

n. 035983030/E (in base 10), 12B3PQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 350,67.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 578,74.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A07129

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto, servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Taranto prot. n. 11065 del 10 luglio 2007 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che in data 10 luglio 2007, dalle ore 8 alle ore 12, a causa di un guasto al sistema software il Servizio di pubblicità immobiliare non ha potuto espletare le procedure relative all'accettazione delle formalità ed al servizio di ispezioni ipotecarie;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto - Servizio di pubblicità immobiliare - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 17 luglio 2007 con nota prot. n. 929/2007 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto - Servizio di pubblicità immobiliare - nel giorno 10 luglio 2007, dalla ore 8 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 luglio 2007

Il direttore regionale: GERBINO

07A07149

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 12337 del 6 luglio 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 2 luglio 2007;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia è dipeso da un'avaria del sistema informatico «territorio web», tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 12207 in data 10 luglio 2007;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali, sia nella sede principale di via Marsala 25 che nelle sedi di via Malta n. 4/3 e di Breno e Salò, nonché l'indisponibilità dell'applicativo conservatoria presso la sezione staccata di Breno nel giorno 2 luglio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 luglio 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A07245

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 29 giugno 2007.

Realizzazione interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di riefficientamento delle reti ed impianti idrici assegnati al gestore del servizio idrico integrato Abbanoa Spa. Vincolo risorse finanziarie. (Ordinanza n. 443).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della regione Sardegna è stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 con la quale è stato prorogato, fino alla data del 30 giugno 2007, l'incarico di commissario governativo per l'emergenza idrica in

Sardegna per il completamento delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza idrica, autorizzando altresì il commissario a trasferire le residue disponibilità finanziarie al bilancio della regione in appositi capitoli di spesa per il proseguimento delle iniziative commissariali;

Atteso che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, all'art. 6, comma 1, ha previsto la possibilità per il commissario governativo per l'emergenza idrica di disporre l'utilizzo di risorse già destinate dalla regione Autonoma della Sardegna, previa intesa con la regione medesima, per la realizzazione di interventi emergenziali e che ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386/2004, il Commissario governativo è autorizzato ad avvalersi di risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico;

Atteso che la giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 21/38 del 29 maggio 2007 avente ad oggetto «Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna - Proposta di vincolo di risorse regionali e di risorse finanziarie commissariali residue per il completamento degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di riefficientamento delle reti ed impianti idrici assegnati al gestore del servizio idrico integrato società Abbanoa Spa» ha previsto la realizzazione di interventi di efficientamento delle infrastrutture di competenza dell'ente gestore del servizio idrico integrato, finalizzate al risparmio ed all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche, prevedendo all'uopo l'utilizzo di risorse del bilancio regionale, da attivarsi con provvedimento commissariale di vincolo e successiva modifica di bilancio, ai sensi di quanto disposto con legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, art. 10 e delle risorse commissariali residue, individuate e quantificate dal commissario stesso a conclusione della ricognizione finanziaria delle attività e degli interventi finora programmati e realizzati;

Ritenuto pertanto, in relazione alla natura degli interventi di cui alla predetta deliberazione della giunta regionale, di dover vincolare le seguenti risorse finanziarie regionali individuate dalla deliberazione n. 21/38 medesima, pari a complessivi € 4.505.914,12:

€ 3.377.185,59, già impegnati e disponibili nelle seguenti UPB e capitoli;

U.P.B.	CAPITOLO	IMPORTO
S08.053 (nuova denominazione S07.01.002)	08317-01 (nuova denominazione SC07.0022)	300.000,00
S08.053 (nuova denominazione S07.01.002)	08313-01 (nuova denominazione SC07.0018)	1.540.371,02
S08.053 (nuova denominazione S07.01.002)	08313-01 (nuova denominazione SC07.0018)	1.536.814,57
	TOTALE	**3.377.185,59**

€ 1.128.728,53 già erogati agli enti attuatori e corrispondenti al 25% dei singoli finanziamenti, da reintegrarsi a cura degli enti attuatori stessi, mediante riversamento nel competente capitolo di bilancio regionale UPB E361.003 cap. EC 361.025 (nuova denominazione);

Atteso che l'Assessorato delle programmazione bilancio credito ed assetto del territorio in attuazione della sopra citata deliberazione della giunta regionale n. 21/38 del 29 maggio 2007 e della presente ordinanza, provvederà alle conseguenti variazioni di bilancio consistenti nell'attribuzione del suindicato stanziamento di € 3.377.185,59 all'UPB S07.07.002 - Cap. SC07.0787 (C.D.R. 00.08.01.01) (nuova denominazione) nonché nell'iscrizione, ad avvenuta restituzione da parte degli enti attuatori dello stesso importo mediante riversamento sull'UPB E361.003 cap. EC 361.025, del suindicato importo di € 1.128.728,53 nell'UPB S07.07.002 - Cap. SC07.0787 (C.D.R. 00.08.01.01) (nuova denominazione), per la successiva assegnazione al gestore del Servizio idrico integrato per le finalità indicate;

Atteso che la ricognizione finanziaria delle attività ed interventi commissariali finora programmati e realizzati ha consentito di individuare quali risorse commissariali residue la somma di € 4.801.072,63;

Atteso che, a conferma delle indicazioni programmatiche definite nella citata deliberazione della giunta regionale n. 21/38 del 29 maggio 2007, emergono gravi carenze nel patrimonio infrastrutturale di reti ed impianti del servizio idrico integrato, nel passato gestiti direttamente dai comuni ed oggi trasferiti al gestore unico, per cui risulta necessario dare priorità, nell'utilizzo delle risorse finanziarie immediatamente disponibili, agli interventi primari di adeguamento e messa in sicurezza di tale complesso di opere per garantire la continuità del servizio e la protezione dell'ambiente;

Atteso che, con riferimento all'intervento «Costruzione impianto depurazione centralizzato Carbonia-S. G. Suergiu», di cui al programma commissariale approvato con ordinanza n. 42 del 20 maggio 1996, trasferito alla gestione ordinaria in capo alla regione Sardegna con ordinanza n. 442/07, l'ente attuatore, ESAF in liquidazione, ora Abbanoa Spa, ha richiesto una integrazione del finanziamento commissariale per far fronte principalmente agli oneri che potrebbero derivare dagli esiti del giudizio avverso il decreto di espropriazione definitivo riferito all'intervento;

Atteso che il fabbisogno finanziario, stimato in € 315.000,00, non trova capienza nel quadro economico dell'intervento, pari a € 7.578.383,11, come approvato da ultimo con ordinanza n. 421 del 14 luglio 2005;

Ritenuto di dover destinare, in riferimento alla predetta richiesta di integrazione finanziaria relativa all'intervento «Costruzione impianto depurazione centralizzato Carbonia-S. G. Suergiu» e in adesione alla proposta formulata dalla giunta regionale con la predetta deliberazione n. 21/38 del 29 maggio 2007, i fondi commissariali, individuati come sopra, alla realizzazione dei seguenti interventi:

Intervento	Ente Attuatore	Importo
Costruzione impianto depurazione centralizzato Carbonia - S. G. Suergiu – maggiori oneri	Abbanoa Spa	315.000,00
Manutenzione straordinaria e riefficientamento delle reti ed impianti idrici assegnati al gestore unico del servizio idrico integrato regionale Abbanoa Spa	Abbanoa Spa	4.486.072,63
TOTALE		4.801.072,63

Atteso che l'intervento «Costruzione impianto depurazione centralizzato Carbonia-S. G. Suergiu» prosegue in ordinario ai sensi della citata ordinanza n. 442/07, con l'importo finanziario aggiornato dalla presente ordinanza, e verrà inoltre attuato in ordinario, da parte dell'Assessorato dei lavori pubblici della Regione stessa, anche l'intervento «Manutenzione straordinaria e riefficientamento delle reti ed impianti idrici assegnati al gestore unico del servizio idrico integrato regionale Abbanoa Spa», in analogia con quanto già previsto per gli interventi ricompresi nelle fasi di completamento di cui alle ordinanza n. 427/05, n. 437/06, n. 438/06, n. 442/07;

Atteso che si rende necessario, ai fini dell'attuazione in ordinario dei predetti interventi finanziati con i fondi della gestione commissariale, che la regione autonoma della Sardegna provveda con atto del competente Assessorato regionale della programmazione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004, alle conseguenti variazioni di bilancio consistenti nell'istituzione di specifico capitolo all'interno della esistente Unità previsionale di base UPB U507.07.005 per l'importo di € 4.801.072,63 ed all'istituzione di specifico capitolo di pari importo nell'Unità previsionale di base UPB E421.007, per il riversamento dei fondi commissariali di pari importo provenienti dalla gestione commissariale;

Ordina:

Art. 1.

Vincolo risorse finanziarie regionali

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386/2004, su proposta della regione autonoma della Sardegna acquisita l'intesa con la regione stessa, ai fini della realizzazione di interventi urgenti di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di riefficientamento delle reti ed impianti idrici del servizio idrico integrato volti al superamento di problematiche connesse all'emergenza idrica, da realizzarsi da parte del soggetto gestore del Servizio idrico integrato, è vincolato nel bilancio regionale l'importo complessivo di € 4.505.914,12 di cui:

a) € 3.377.185,59 già impegnati e disponibili sulle UPB e capitoli di seguito elencati:

U.P.B.	CAPITOLO	IMPORTO
S08.053 (nuova denominazione S07.01.002)	08317-01 (nuova denominazione SC07.0022)	300.000,00
S08.053 (nuova denominazione S07.01.002)	08313-01 (nuova denominazione SC07.0018)	1.540.371,02
S08.053 (nuova denominazione S07.01.002)	08313-01 (nuova denominazione SC07.0018)	1.536.814,57
	TOTALE	**3.377.185,59**

b) € 1.128.728,53 già erogati agli enti attuatori e corrispondenti al 25% dei singoli finanziamenti, da reintegrarsi a cura degli enti attuatori stessi, mediante riversamento nel competente capitolo di bilancio regionale UPB E361.003 cap. EC 361.025 (nuova denominazione).

2. L'Assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvederà alle opportune variazioni di bilancio, conseguenti al vincolo di destinazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004, sulla base di quanto disposto dalla giunta regionale con la deliberazione di cui in premessa, relative a:

a) attribuzione del suindicato stanziamento di € 3.377.185,59 all'UPB S07.07.002 - Cap. SC07.0787 (C.D.R. 00.08.01.01) (nuova denominazione) per la successiva assegnazione al gestore del Servizio idrico integrato per le finalità sopra indicate;

b) iscrizione nell'UPB S07.07.002 - Cap. SC07.0787 (C.D.R. 00.08.01.01) (nuova denominazione) dei singoli riversamenti che verranno disposti dagli enti attuatori sull'UPB E361.003 cap. EC 361.025, fino a concorrenza dell'importo sopra indicato di € 1.128.728,53, per la successiva assegnazione al gestore del Servizio idrico integrato per le finalità sopra indicate.

Art. 2.

1. Per le motivazioni di cui in premessa è disposta la realizzazione dei seguenti interventi:

Intervento	Ente Attuatore	Importo
Costruzione impianto depurazione centralizzato Carbonia - S. G. Suergiu	Abbanoa Spa	315.000,00
Manutenzione straordinaria e riefficientamento delle reti ed impianti idrici assegnati al gestore unico del servizio idrico integrato regionale Abbanoa Spa	Abbanoa Spa	4.486.072,63
TOTALE		4.801.072,63

2. La regione autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici provvederà al completamento ed all'attuazione in ordinario degli interventi di cui al precedente comma, disponendo altresì i provvedimenti di spesa a valere sulle risorse finanziarie commissariali che verranno messe all'uopo a disposizione sul bilancio regionale con provvedimento immediatamente successivo alla presente ordinanza;

3. Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio provvederà all'istituzione di specifico capitolo di bilancio all'interno dell'esistente Unità previsionale di base, U.P.B. S.07.07.005 (ex S.08.073), (C.D.R. 00.08.01.06) con la dotazione finanziaria di € 4.801.072,63 e provvederà altresì all'istituzione di specifico capitolo nell'U.P.B. E421.007 (ex E08062) dello stato di previsione delle entrate dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con previsione di entrata di pari importo di provenienza dalla gestione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

4. Le eventuali economie di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, accertate dall'Assessorato dei lavori pubblici, sono vincolate alla realizzazione di interventi di completamento e/o miglioramento funzionale degli interventi commissariali stessi oppure di interventi urgenti che dovessero rendersi necessari, secondo l'assegnazione che verrà disposta dall'Assessorato dei lavori pubblici, sulla base delle priorità emergenziali.

5. Gli stanziamenti istituiti in dipendenza della presente ordinanza sono mantenuti nel bilancio della regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sino alla completa realizzazione degli interventi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 29 giugno 2007

Il commissario governativo: SORU

07A07151

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 5 giugno 2007, n. **2.**

Autorizzazione ad utilizzare i terreni messi a riposo per la produzione di foraggi - Articolo 32 regolamento (CE) n. 795/2004.

All'AGEA - Organismo di Coordinamento

Agli assessorati agricoltura delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Alla Confagricoltura

Alla Coldiretti

Alla CIA

Alla Copagri

Alla Fagri

L'art. 32, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, stabilisce l'obbligo per i produttori, che ritirino superfici dalla produzione, di mantenere tali superfici a riposo e di non effettuare semine prima del 31 agosto ai fini del raccolto dell'anno successivo.

Il paragrafo 5 del succitato art. 32 stabilisce che, in caso di calamità naturale grave, prevista all'art. 40 lettera *c)* del regolamento (CE) n. 1782/2003, i produttori possono essere autorizzati ad utilizzare le superfici dichiarate come ritirate dalla produzione, per l'alimentazione del bestiame aziendale.

La siccità, ovvero la scarsità di precipitazioni per un periodo di tempo piuttosto prolungato con influenza negativa sulla normale pratica agricola, è considerata una calamità naturale ai sensi del predetto paragrafo 5 dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 795/2004.

Sulla base dei dati forniti dall'Ufficio centrale di ecologia agraria si può rilevare, per il 2007, la durata e la gravità del deficit idrico nelle varie regioni italiane, tenendo conto anche delle temperature medie, particolarmente elevate, registrate nel periodo invernale.

Per quanto sopra esposto, a partire dalla data della presente circolare, ai sensi del suddetto art. 32, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 795/2004 e dell'art. 13, paragrafo 1-*bis* del decreto ministeriale 5 agosto 2004, i produttori possono utilizzare le superfici dichiarate come ritirate dalla produzione ai fini dell'alimentazione del bestiame nella propria azienda.

Al riguardo, si precisa che il foraggio prodotto su tali superfici non può essere utilizzato a fini di lucro e conseguentemente non può essere commercializzato.

In questo ambito, l'AGEA - Organismo di Coordinamento - provvede ad emanare le necessarie istruzioni atte a garantire il rispetto delle disposizioni in materia.

Si pregano gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler dare, con ogni mezzo disponibile, la massima diffusione alla presente circolare.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 270

07A07158

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Kabi»

Estratto determinazione n. 583 del 2 agosto 2007

Medicinale: CIPROFLOXACINA KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., via Camagre, 41 - I-37063 Isola della Scala (Verona).

Confezioni:

100 mg/50 ml soluzione per infusione 1 sacca poliolefina/AL da 5 ml;

A.I.C. n. 037406016/M (in base 10), 13PKB0 (in base 32);

100 mg/50 ml soluzione per infusione 5 sacche poliolefina/AL da 50 ml;

A.I.C. n. 037406028/M (in base 10), 13PKBD (in base 32);

100 mg/50 ml soluzione per infusione 10 sacche poliolefina/ AL da 50 ml;

A.I.C. n. 037406030/M (in base 10), 13PKBG (in base 32);

100 mg/50 ml soluzione per infusione 20 sacche poliolefina/ AL da 50 ml;

A.I.C. n. 037406042/M (in base 10), 13PKBU (in base 32);

100 mg/50 ml soluzione per infusione 30 sacche poliolefina/ AL da 50 ml;

A.I.C. n. 037406055/M (in base 10), 13PKC7 (in base 32);

100 mg/50 ml soluzione per infusione 40 sacche poliolefina/ AL da 50 ml;

A.I.C. n. 037406067/M (in base 10), 13PKCM (in base 32);

200 mg/100 ml soluzione per infusione 1 sacca poliolefina/AL da 100 ml;

A.I.C. n. 037406079/M (in base 10), 13PKCZ (in base 32);

200 mg/100 ml soluzione per infusione 5 sacche poliolefina/ AL da 100 ml;

A.I.C. n. 037406081/M (in base 10), 13PKD1 (in base 32);

200 mg/100 ml soluzione per infusione 10 sacche poliolefina/ AL da 100 ml;

A.I.C. n. 037406093/M (in base 10), 13PKDF (in base 32);

200 mg/100 ml soluzione per infusione 20 sacche poliolefina/ AL da 100 ml;

A.I.C. n. 037406105/M (in base 10), 13PKDT (in base 32);

200 mg/100 ml soluzione per infusione 30 sacche poliolefina/ AL da 100 ml;

A.I.C. n. 037406117/M (in base 10), 13PKF5 (in base 32);

200 mg/100 ml soluzione per infusione 40 sacche poliolefina/ AL da 100 ml;

A.I.C. n. 037406129/M (in base 10), 13PKFK (in base 32);

400 mg/200 ml soluzione per infusione 1 sacca poliolefina/AL da 200 ml;

A.I.C. n. 037406131/M (in base 10), 13PKFM (in base 32);

400 mg/200 ml soluzione per infusione 5 sacche poliolefina/ AL da 200 ml;

A.I.C. n. 037406143/M (in base 10), 13PKFZ (in base 32);

400 mg/200 ml soluzione per infusione 10 sacche poliolefina/ AL da 200 ml;

A.I.C. n. 037406156/M (in base 10), 13PKGD (in base 32);

400 mg/200 ml soluzione per infusione 20 sacche poliolefina/ AL da 200 ml;

A.I.C. n. 037406168/M (in base 10), 13PKGS (in base 32);

400 mg/200 ml soluzione per infusione 30 sacche poliolefina/ AL da 200 ml;

A.I.C. n. 037406170/M (in base 10), 13PKGU (in base 32);

400 mg/200 ml soluzione per infusione 40 sacche poliolefina/ AL da 200 ml;

A.I.C. n. 037406182/M (in base 10), 13PKH6 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione contiene:

principio attivo: ciprofloxacina idrogeno solfato equivalente a 2 mg di ciprofloxacina;

eccipienti: sodio cloruro, acido solforico, sodio idrossido come regolatore del pH, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430, N-1\753 Halden.

Indicazioni terapeutiche: Ciprofloxacina Kabi è indicata per il trattamento di infezioni gravi e/o che mettono in pericolo di vita causate da patogeni sensibili alla ciprofloxacina. Le seguenti indicazioni possono essere considerate per il trattamento con Ciprofloxacina Kabi quando la terapia orale non è possibile o sicura:

infezioni complicate del tratto urinario;

infezioni del basso tratto respiratorio inclusa la polmonite causata da batteri gram-negativi.

Aerobi, in caso di infezioni polmonari da streptococchi la ciprofloxacina non è il farmaco da considerare di prima scelta;

infezioni complicate della pelle e dei tessuti molli;

osteomieliti.

Ciprofloxacina Kabi può essere somministrata anche per il trattamento di infezioni acute del basso tratto respiratorio causate da *Pseudomonas aeruginosa* in bambini con fibrosi cistica di età compresa fra i 5 e i 17 anni. In caso di infezioni miste con anaerobi,

ciprofloxacina deve essere associata con altri antibiotici in grado di combattere gli anaerobi. Considerazione dovrebbe essere data alla guida ufficial riguardante il corretto uso degli agentiantibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

100 mg/50 ml soluzione per infusione 5 sacche poliolefina/AL da 50 ml;

A.I.C. n. 037406028/M (in base 10), 13PKBD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 22,81 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 37,65 euro);

100 mg/50 ml soluzione per infusione 10 sacche poliolefina/ AL da 50 ml;

A.I.C. n. 037406030/M (in base 10), 13PKBG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 45,62 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 75,29 euro);

100 mg/50 ml soluzione per infusione 20 sacche poliolefina/ AL da 50 ml;

A.I.C. n. 037406042/M (in base 10), 13PKBU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 81,25 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 134,09 euro);

100 mg/50 ml soluzione per infusione 30 sacche poliolefina/ AL da 50 ml;

A.I.C. n. 037406055/M (in base 10), 13PKC7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 121,88 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 201,15 euro);

100 mg/50 ml soluzione per infusione 40 sacche poliolefina/ AL da 50 ml;

A.I.C. n. 037406067/M (in base 10), 13PKCM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 162,50 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 268,19 euro);

200 mg/100 ml soluzione per infusione 5 sacche poliolefina/ AL da 100 ml;

A.I.C. n. 037406081/M (in base 10), 13PKD1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 51,06 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 84,27 euro);

200 mg/100 ml soluzione per infusione 10 sacche poliolefina/ AL da 100 ml

A.I.C. n. 037406093/M (in base 10), 13PKDF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 102,13 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 168,56 euro);

200 mg/100 ml soluzione per infusione 20 sacche poliolefina/ AL da 100 ml;

A.I.C. n. 037406105/M (in base 10), 13PKDT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 181,87 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 300,16 euro);

200 mg/100 ml soluzione per infusione 30 sacche poliolefina/ AL da 100 ml;

A.I.C. n. 037406117/M (in base 10), 13PKF5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 272,81 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 450,25 euro);

200 mg/100 ml soluzione per infusione 40 sacche poliolefina/ AL da 100 ml;

A.I.C. n. 037406129/M (in base 10), 13PKFK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 363,75 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 600,33 euro);

400 mg/200 ml soluzione per infusione 5 sacche poliolefina/AL da 200 ml;

A.I.C. n. 037406143/M (in base 10), 13PKFZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»

prezzo ex factory (IVA esclusa 116,03 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 191,50 euro);

400 mg/200 ml soluzione per infusione 10 sacche poliolefina/ AL da 200 ml;

A.I.C. n. 037406156/M (in base 10), 13PKGD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 232,06 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 382,99 euro);

400 mg/200 ml soluzione per infusione 20 sacche poliolefina/AL da 200 ml;

A.I.C. n. 037406168/M (in base 10), 13PKGS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 413,27 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 682,06 euro);

400 mg/200 ml soluzione per infusione 30 sacche poliolefina/AL da 200 ml;

A.I.C. n. 037406170/M (in base 10), 13PKGU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 619,91 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 1023,10 euro);

400 mg/200 ml soluzione per infusione 40 sacche poliolefina/AL da 200 ml;

A.I.C. n. 037406182/M (in base 10), 13PKH6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»

prezzo ex factory (IVA esclusa 826,54 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 1364,12 euro).

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile sclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07131

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Trasmissione dei dati relativi ai contratti pubblici di importo superiore alla soglia di euro 150.000

Si avvisa che è consultabile integralmente sul sito internet dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - indirizzo www.avcp.it, il comunicato del presidente del 31 luglio 2007, «Trasmissione dei dati relativi ai contratti pubblici di importo superiore alla soglia di euro 150.000», con il quale si rende noto che l'invio dei dati relativi agli appalti di lavori afferenti ai settori ordinari di importo superiore ad euro 150.000 - nelle more del complessivo adeguamento del sistema informativo dell'Autorità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e della sua integrazione con il sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), dovrà continuare ad essere garantito, da parte delle stazioni appaltanti — con le modalità già in uso — secondo le indicazioni contenute nei pregressi comunicati dell'Autorità.

Con il medesimo comunicato, si fa riserva di render note successivamente le modalità di raccolta dei dati sui contratti di appalti relativi a servizi e forniture — sia afferenti ai settori ordinari che a quelli speciali — nonché le modifiche apportate al sistema di raccolta dei dati relativi ai contratti di appalti di lavori nei settori ordinari e speciali, avvalendosi delle sezioni regionali, anche d'intesa con le stesse.

07A07184

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-183) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00